



**ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE  
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI  
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI,  
VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ  
SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI,  
PSICOLOGI) AMBULATORIALI AI SENSI  
DELL'ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E  
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED  
INTEGRAZIONI – TRIENNIO 2022-2024**

In data 5 novembre 2025, alle ore 13:30, ha avuto luogo l'incontro per la firma dell'Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni tra

la **SISAC** nella persona del Coordinatore dott. Marco Luca Caroli

*firmato*

E LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

**SUMAI**

*firmato*

**FEDERAZIONE CISL MEDICI**

*firmato*

**UIL FPL**

*firmato*

**FESPA**

*firmato*

## ART. 39 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

---

1. In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionisti, in analogia ai principi stabiliti dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
2. I criteri per l'individuazione delle violazioni sono i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dagli Accordi (Nazionale, Regionale ed Aziendale), mancata collaborazione con le strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato negli Accordi, mancato rispetto delle norme previste dall'Allegato 5 – Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.
3. Le violazioni degli obblighi di cui al comma precedente, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni:
  - a) rimprovero scritto;
  - b) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 5% e non superiore al 10% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per la durata massima di tre mesi;
  - c) sospensione dall'incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei;
  - d) revoca dell'incarico con preavviso;
  - e) revoca dell'incarico senza preavviso.
4. Le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate nell'Allegato 6 – Sanzioni disciplinari. L'irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, comunicata tempestivamente allo specialista ambulatoriale, veterinario e professionista al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Non può essere applicata una sanzione diversa da quella prevista dal presente Accordo.
5. I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sono così individuati:
  - a) il referente della AFT di riferimento per le infrazioni di minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto;
  - b) l'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna Azienda, secondo quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravità di cui al precedente comma 3, lettere b) c) d) e), che assume la denominazione di Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari del personale Convenzionato (UPDC). In caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista un componente dell'UPD è sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento di cui al presente Accordo.

6. Nell'ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell'addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l'esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate.

Nel corso dell'istruttoria, il referente di cui al comma 5, lettera a) o l'UPDC possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

Le comunicazioni agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sanitari e l'accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato:

- a) ogni comunicazione, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata;
  - b) lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista hanno diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
7. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
8. In caso di più violazioni compiute con un'unica azione o omissione si applica la sanzione più grave.
9. I modi e i tempi per l'applicazione delle sanzioni sono i seguenti:
- a) procedimento per il referente di cui al comma 5, lettera a):

- I. il referente di cui al comma 5, lettera a) entro 20 (venti) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità, contesta per iscritto l'addebito allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato.

Nel caso il referente di cui al comma 5, lettera a) ritenga che la sanzione da applicare sia più grave di quella del rimprovero scritto, entro 5 giorni dalla notizia del fatto trasmette gli atti all'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari del personale Convenzionato (UPDC), dandone contestuale comunicazione all'interessato;

- II. entro il termine fissato, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della propria difesa;
- III. in caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una volta sola nel corso del procedimento;
- IV. il responsabile della struttura organizzativa aziendale di riferimento conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, stabilita dal referente di cui al comma 5, lettera a), entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione dell'addebito;

V. la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata per iscritto all'interessato;

b) per quanto attiene alla composizione, competenze, forme e termini dei procedimenti assegnati all'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari del personale Convenzionato (UPDC), si rinvia al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ed ai regolamenti assunti da ciascuna Azienda. Anche nei procedimenti di competenza dell'UPDC lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

In tali casi il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare è il Direttore Generale o suo delegato.

10. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, nel caso in cui la responsabilità sia dell'Azienda, la decadenza dall'azione disciplinare e, nel caso in cui la responsabilità sia dello specialista, veterinario o del professionista, la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa.

11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla L. 27 marzo 2001, n. 97 ed al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

**Intesa, ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, Rep. atti n. 164/CSR, sull' "Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali", ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Triennio 2022-2024.**

Rep. atti n. 14/CSR del 5 febbraio 2026.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella seduta del 5 febbraio 2026:

**VISTO** il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, recante "Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica" e, in particolare, l'articolo 2-*novies*, il quale prevede che il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantito, sull'intero territorio nazionale, da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva, definito con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previsto dall'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ed è reso esecutivo con intesa sancita dalla Conferenza permanente medesima;

**VISTO** l'accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, Rep. atti n. 164/CSR, avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

**VISTA** la nota prot. n. 7997 del 23 dicembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 22390, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a seguito della sottoscrizione dell'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), avvenuta il 5 novembre 2025, al fine di completare l'*iter* procedurale con il perfezionamento della prevista intesa in sede di questa Conferenza, ha trasmesso un documento relativo all'ipotesi di Accordo Collettivo in titolo unitamente all'atto di indirizzo del Comitato di settore, al parere favorevole del Comitato di settore Regioni-Sanità, espresso nella seduta del 27 novembre 2025, e la certificazione positiva della Corte dei conti del 22 dicembre 2025;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 22529 del 24 dicembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

**VISTA** la comunicazione del 15 gennaio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 641 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 656, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale l'Ufficio di gabinetto del Ministro



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

dell'economia e delle finanze ha trasmesso il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, reso con nota prot. n. 10160 del 15 gennaio 2026, con la richiesta di voler tenere conto di quanto ivi rappresentato;

**CONSIDERATO** che nel corso della seduta del 15 gennaio 2026 di questa Conferenza:

- il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze ha rappresentato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato alcune osservazioni al Ministero della salute;
- il Sottosegretario di Stato per la salute, nel rappresentare che aveva, da poco, ricevuto le sopracitate osservazioni, ha chiesto il rinvio del punto;

**VISTA** la nota prot. n. 2316 del 23 gennaio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 1313 e trasmessa il 26 gennaio 2026, con nota prot. DAR n. 1362, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha dato riscontro alle suddette osservazioni, formulate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

**VISTA** la nota prot. n. 480 del 27 gennaio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 1444 e trasmessa nella medesima data, con nota prot. DAR n. 1458, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha dato riscontro alle medesime osservazioni;

**VISTA** la nota prot. n. 4848 del 4 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2165 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 2184, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, reso con nota prot. n. 22529 del 2 febbraio 2026;

**CONSIDERATO** che l'argomento in questione, non iscritto all'ordine del giorno, è stato comunque esaminato nel corso della seduta del 5 febbraio 2026 di questa Conferenza, su richiesta delle regioni e province autonome;

**VISTI** gli esiti della seduta del 5 febbraio 2026 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sull'ipotesi di Accordo Collettivo di cui trattasi;

**ACQUISITO** l'assenso del Governo;

**SANCISCE INTESA**

ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, Rep. atti n. 164/CSR, sull'"Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali", ai sensi dell'articolo 8 del



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Triennio 2022-2024, che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante.

Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da  
D'AVENA PAOLA  
C=IT  
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da  
CALDEROLI ROBERTO  
C=IT  
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI